

ATER

Statuto approvato 04/07/2011

ART. 1

E' costituita l'Associazione denominata A.T.E.R. (Associazione Teatrale Emilia Romagna) con sede attuale in Modena.

L'ATER è associazione riconosciuta di diritto privato.

In considerazione degli scopi dell'Associazione è escluso ogni fine di lucro ed è, comunque, tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.

ART. 2

Lo scopo sociale della Associazione A.T.E.R. è la promozione, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale delle attività teatrali di prosa, musica, danza e dello spettacolo, oltre che le iniziative educative connesse, nonché la promozione e la diffusione della cultura in genere.

Per il raggiungimento del suo fine l'Associazione si propone di:

- a) promuovere la circuitazione degli spettacoli prodotti nella Regione Emilia Romagna, la commercializzazione e la distribuzione degli spettacoli prodotti da imprese e da organismi pubblici e privati, di provenienza sia nazionale che estera;
- b) promuovere e costituire, d'intesa con le Amministrazioni locali associate ad ATER, strutture di servizio intercomunali, provinciali e interprovinciali allo scopo di qualificare e sostenere la programmazione delle attività teatrali e dello spettacolo in genere;
- c) curare la diffusione della cultura teatrale l'informazione e l'immagine del sistema teatrale regionale con le opportune politiche pubblicitarie, editoriali e promozionali e le iniziative culturali;
- d) svolgere attività di scambi internazionali e culturali con riguardo alla valorizzazione delle produzioni regionali
- e) prestare attività di consulenza, di assistenza e servizi volti a sostenere le attività degli associati e, in generale, le iniziative di carattere teatrale;
- f) favorire la costituzione di centri di produzione nei settori del teatro di prosa, musicale, di danza e di spettacolo in generale, riservandosi il diritto di parteciparvi;
- g) esercitare, anche direttamente, l'attività produttiva sia nel campo dello spettacolo dal vivo che riprodotto;
- h) provvedere ad una funzione di analisi e di studio del mercato regionale e nazionale dello spettacolo e della cultura ai fini di conoscenza ed orientamento degli indirizzi gestionali;
- i) sviluppare un coordinamento, volto a creare effetti di sinergia tra le varie attività teatrali e dello spettacolo;
- j) svolgere una funzione di tutela e di rappresentanza degli interessi dei soci curando le relazioni con gli uffici ministeriali e regionali, finanziari e simili, con le istituzioni e le autorità, gli organismi di categoria e le organizzazioni sindacali;
- k) organizzare attività di formazione e di aggiornamento professionale per amministratori, figure artistiche, operatori e tecnici addetti alle attività teatrali, dello spettacolo e alle attività culturali in genere;
- l) assumere tutte le iniziative utili al conseguimento dei fini sociali quali l'adesione ad organismi regionali, nazionali ed internazionali di rappresentanza e di categoria e la partecipazione ad associazioni, enti e società che operano nel campo dello spettacolo e della cultura.

ART. 3

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

1. svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie. L'Associazione potrà quindi porre in essere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare necessaria per il perseguimento delle finalità statutarie e nei limiti consentiti dalla legge;
2. promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori e gli organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;
3. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
4. istituire premi e borse di studio;
5. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 4

Il patrimonio è costituito da:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) dai conferimenti, dagli apporti in denaro o in natura e dalle contribuzioni straordinarie effettuati dagli associati per la formazione e l'incremento del patrimonio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai proventi della gestione;
- c) dalle sovvenzioni e dai contributi pubblici a qualsiasi titolo versati;
- d) da ogni altra entrata, contributo o erogazione che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Assemblea che approva il bilancio annuale, delibera di volta in volta sul reinvestimento degli eventuali utili in attività che perseguano la realizzazione dei fini sociali.

ART. 5

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno

ASSOCIATI

ART. 6

Sono associati all'ATER, dietro loro semplice richiesta, la Regione, le Amministrazioni comunali e provinciali della Regione Emilia-Romagna, gli organismi stabili di produzione ad iniziativa pubblica e privata, che operano nel campo della prosa e della danza, che hanno la sede in regione e che sono riconosciuti dallo Stato e che siano in regola con il versamento delle quote associative.

Potranno aderire all'ATER, le aziende speciali, le associazioni e i consorzi, che svolgano attività teatrali, costituiti dagli enti locali nonché altri enti, associazioni e società di natura pubblica o privata, che abbiano sede nella regione e che siano interessati ai fini sociali dell'Associazione.

I soggetti di cui al secondo capoverso sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

ART. 7

Gli associati, attraverso i loro rappresentanti negli organi sociali, hanno il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, contribuire a indirizzare e determinare la volontà dell'Associazione, di concorrere in generale alla vita associativa per esercitare le attività e per raggiungere le finalità descritte nell'oggetto sociale.

Hanno il dovere di assolvere agli obblighi sociali, di rispettare le norme statutarie e regolamentari, di concorrere al finanziamento delle attività nei modi previsti dal presente Statuto, di non partecipare ad Enti, Associazioni o Società o, comunque, ad organismi aventi scopi contrastanti con quelli dell'A.T.E.R. e, in generale, di mantenersi fedeli ai principi informativi dell'Associazione.

La qualità di associato comporta in particolare l'accettazione integrale del presente Statuto e dei regolamenti, il versamento della quota associativa annuale e del conferimento patrimoniale stabilito.

(Il voto in Assemblea può essere esercitato solo se l'associato è in regola con il versamento della quota associativa annuale dell'anno precedente).

ART. 8

Ogni associato ha la facoltà di recesso. La decisione va comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione e ha effetto alla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stata comunicata.

Gli associati recedenti ed esclusi non possono ripetere i contributi e le quote associative né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9

L'associato può essere escluso per gravi inadempienze agli obblighi statutari e per morosità nel versamento delle quote associative annuali e dei conferimenti di cui alla lettera b. dell'art. 3) qualora la mora si protragga oltre l'anno e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danno a suo carico.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei membri componenti l'Assemblea e con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Il rappresentante dell'associato oggetto del procedimento di esclusione non avrà il diritto al voto, né di esso si terrà conto nel computo della maggioranza.

ORGANI SOCIALI

ART. 10

Organi della Associazione sono:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori

ASSEMBLEA

ART. 11

L'Assemblea è composta dai singoli associati nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato.

In caso di delega, questa può essere conferita per iscritto soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

Ogni associato dispone di un solo voto e può farsi rappresentare da un altro membro dell'Assemblea con delega scritta, anche se membro del Consiglio di Amministrazione, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito alla responsabilità degli amministratori. Ogni associato non può rappresentare in Assemblea più di tre associati.

ART. 12

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio di Amministrazione con lettera semplice spedita ai membri dell'Assemblea almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nei casi d'urgenza è consentita la convocazione dell'Assemblea ordinaria con lettera inviata a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata da spedire almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e firmata dai rappresentanti di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

Le Assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché nell'interno della Regione Emilia Romagna.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Dalle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; i verbali sono trascritti in apposito libro e gli Associati possono prenderne conoscenza.

ART. 13

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori con votazioni separate;
- b) approva gli indirizzi generali;
- c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ogni esercizio;
- d) delibera sulle quote associative annuali da corrispondersi entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio, e sui conferimenti associativi di cui alla lett. b) dell'art. 4);
- e) decide sulle esclusioni degli associati;
- f) delibera su quant'altro a lei tassativamente demandato per legge o per statuto.

ART. 14

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori.

ART. 15

Per la validità dell'Assemblea ordinaria occorre in prima convocazione che sia presente la metà più uno dei rappresentanti degli associati. In seconda convocazione, che può aver luogo almeno un'ora dopo, la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, fatti salvi i casi in cui il presente Statuto richieda una presenza più qualificata e fatta salva l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dal presente Statuto.

Sulle modifiche dello Statuto, L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei rappresentanti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione, che può aver luogo almeno un'ora dopo, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è presente un terzo dei rappresentanti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza di coloro che sono intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ART. 16

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di cinque membri compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra persone esperte nel settore dello spettacolo o nella amministrazione.

L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui sopra.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, procede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Qualora nel corso del mandato venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti, dovrà essere convocata entro trenta giorni l'Assemblea per procedere alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione o alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio, nominati in sostituzione di altri comunque cessati dall'ufficio prima del termine del mandato, durano in carica fino alla scadenza prevista per i loro predecessori.

I Consiglieri, che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dalla carica con delibera del Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo con la presenza ed il voto favorevole previsti per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione. La revoca comporta decadenza dalla carica e non dà luogo a risarcimento di danni.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede dell'Associazione, o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da diramarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con lettera spedita via fax o a mezzo posta elettronica certificata da spedirsi almeno quarantotto ore prima a ciascun consigliere. La lettera di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

ART. 18

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza effettiva di almeno la metà degli aventi diritto.

Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Associazione.

Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- a) provvede alla gestione del patrimonio;
- b) propone all'Assemblea gli indirizzi generali;
- c) esercita il controllo su tutte le attività;
- d) provvede all'osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto;
- e) predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- f) approva i programmi di tutte le attività verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità di bilancio;
- g) propone all'Assemblea le quote associative annuali e l'entità dei conferimenti di cui alla lett. b) dell'art. 4 tenendo conto delle compatibilità finanziarie degli associati;
- h) nomina nel suo seno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- i) attribuisce l'incarico di direzione per il coordinamento operativo dei settori, per la predisposizione dei programmi, per la conduzione interna e del personale, per l'attuazione delle decisioni degli organi sociali e per la gestione corrente;
- l) approva i regolamenti e l'organico del personale;
- m) predispose il regolamento per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- n) decide sull'ammissione e propone all'Assemblea la esclusione degli associati;
- o) decide sull'adesione ad organizzazioni di rappresentanza e di categoria e sulla partecipazione ad enti ed associazioni nazionali e internazionali nominando i rappresentanti dell'Associazione nei suddetti organismi

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di costituire e disciplinare comitati o commissioni con funzioni consultive composti da dirigenti dell'Associazione e degli Organismi associati

PRESIDENTE

ART. 21

Il Presidente rappresenta l'Associazione.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

Può, negli intervalli tra le sedute del Consiglio di Amministrazione, adottare nei casi d'urgenza motivate decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione. Tali decisioni sono sottoposte a ratifica nella prima seduta del Consiglio successivo alla loro adozione.

La rappresentanza legale nei confronti dei terzi per gli atti di straordinaria amministrazione e quella processuale dell'Associazione spettano al Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle delibere consiliari, il Presidente ha firma libera.

Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente, la firma del quale fa fede nei confronti di chiunque dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, in ordine a determinate attività, categorie e complessi di atti di sua competenza può, dandone preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e nei limiti di legge, affidare incarichi e conferire procure e deleghe a membri del Consiglio di Amministrazione o a dirigenti dell'Associazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 22

L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio dei revisori, composto di tre membri scelti fra gli iscritti nell'albo dei Revisori contabili, indicando tra essi il Presidente.

Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale della gestione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili, effettuando verifiche di cassa ed attestando la corrispondenza del Bilancio alle risultanze della gestione, mediante apposita relazione accompagnatoria alla proposta di approvazione.

In presenza di esplicite motivazioni, riferibili al proprio ambito di competenza, il Collegio dei revisori può chiedere di esporre direttamente in sede consiliare una propria comunicazione collegiale. I contenuti della comunicazione figurano a verbale.

Gli atti del Collegio dei revisori sono compiuti a maggioranza e sono verbalizzati in apposito registro a cura del Presidente del Collegio.

DURATA DELLE CARICHE

ART. 23

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori durano in carica per un periodo di tre esercizi finanziari.

Il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e i revisori dei conti possono essere riconfermati e, comunque, rimangono in carica finché non vengano sostituiti a norma di Statuto

SCIOGLIMENTO

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione avviene, oltre che per volontà della Assemblea nei modi e nelle forme previste al precedente art. 14 (quattordici), per le cause di cui all'art. 27 del Codice Civile.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

CONTROVERSIE

ART. 25

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, ed in genere tutte le controversie connesse con l'esplicazione delle attività associative sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione disciplinato dal Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Modena, ai sensi del D.Lgs. n.28/2010.

Qualora il tentativo di mediazione fallisca le parti potranno deferire la controversia, senza formalità di rito, ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, di cui due scelti da ciascuna delle parti e il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri designati. In mancanza dell'accordo tra i primi due degli arbitri nominati, il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale in cui l'Associazione ha sede.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.26

Le domande di adesione all'Associazione presentate dopo l'approvazione del nuovo statuto, ma prima della sua entrata in vigore, saranno comunque assoggettate alle norme del nuovo statuto.

ART. 27

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contemplate dal Codice Civile e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di associazione giuridicamente riconosciuta ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile